

ORIGINALE



**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 193
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: proroga dell'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini un'area di 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **OTTOBRE** alle **ore 9.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Ballardini Elio
Ballardini Enzo
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Castellani Gioachino (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: proroga dell'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini un'area di 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017.

Con le deliberazioni n. 147/2015 e 176/2015 il Comitato Amministrativo ha autorizzato Funivie Madonna di Campiglio spa a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini, con sede a Madonna di Campiglio, un'area di circa 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grosté per il periodo dal 16 novembre 2015 al 30 ottobre 2016, al fine della realizzazione di un chiosco temporaneo per la somministrazione di pasti e bevande. Detta area, individuata con la planimetria allegata alla nota di Funivie Madonna di Campiglio spa del 16 ottobre 2015 (prot. 3746/2016) rientra tra quelle sciabili concesse in uso a Funivie Madonna di Campiglio spa fino al 30 settembre 2022 con il contratto di data 4 novembre 2010 (a rogito del notaio dott. Paolo Franceschetti con studio a Tione di Trento).

Il corrispettivo di tale autorizzazione è stato stabilito in 5.943,30 €, versato in un'unica soluzione.

Sulla base di precedenti contatti intercorsi tra le parti, con e-mail del 27 ottobre 2016 (2875/2016) Funivie Madonna di Campiglio spa ha chiesto la proroga sino al 31 ottobre 2017 dell'autorizzazione di cui sopra, intendendo proseguire il rapporto in essere con il medesimo subconcessionario.

Considerato che la presenza del chiosco in questione risulta economicamente vantaggiosa per la Comunità delle Regole non comportando aspetti negativi per il proprio patrimonio immobiliare, si ritiene opportuno prorogare detta autorizzazione.

Si reputa equo stabilire il corrispettivo complessivo per tale autorizzazione in 6.618,20 €, importo determinato come di seguito indicato:

- 6.000,00 € quale corrispettivo propriamente detto, importo di poco superiore a quello dell'autorizzazione 2015 in quanto la durata del contratto è lievemente più lunga (circa 15 giorni in più) pur se in un periodo di scarsa presenza turistica (novembre);
- 618,20 € quale rimborso dell'imposta immobiliare semplice (imis) dovuta dalla Comunità delle Regole al Comune di Tre Ville, imposta applicata a partire dal 2016.

Inoltre, si ritiene necessario ribadire le condizioni di utilizzo del chiosco in questione già previste nei provvedimenti sopra citati del 2015:

- il subconcessionario potrà utilizzare il chiosco in questione solamente a partire dalle 15.30 di ogni giorno, in modo da non creare interferenze con l'attività delle aziende della Comunità delle Regole;
- alla scadenza del periodo di subconcessione Funivie Madonna di Campiglio spa dovrà prescrivere al subconcessionario la completa rimozione del chiosco e delle altre installazioni realizzate sull'area in questione.

Con deliberazione n. 28/2010 del 29 settembre 2010 dell'Assemblea Generale, atto successivamente autorizzato ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005 dal Dirigente della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali con determinazione n. 403 del 26 ottobre 2010, è stato sospeso il vincolo di uso civico su tutte le aree date in concessione a Funivie Madonna di Campiglio spa, ivi compresa l'area oggetto del presente provvedimento.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;

- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
 - vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016" nonché le successive variazioni delle previsioni di bilancio;
 - rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione della scadenza al 30 ottobre 2016 dell'autorizzazione precedente ed in modo da garantire la sua proroga senza soluzione di continuità;
 - acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, entrambi espressi dal Segretario, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
- all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l'autorizzazione a Funivie Madonna di Campiglio spa, di cui alle deliberazioni del Comitato Amministrativo n. 147/2015 e 176/2015, a subconcedere a Jumper & C. sas di Dean Slaifer Ziller e Filippo Collini, con sede a Madonna di Campiglio, un'area di circa 150 m² della p.f. 27/88 C.C. Ragoli II situata nei pressi della stazione di valle della telecabina Grotte per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 31 ottobre 2017, al fine della realizzazione di un chiosco temporaneo per la somministrazione di pasti e bevande, come richiesto con nota del 27 ottobre 2016 (prot. 2875/2016), specificando che l'area in questione è quella individuata nella planimetria allegata alla nota di Funivie Madonna di Campiglio spa del 16 ottobre 2015 (prot. 3746/2016), conservata agli atti;
2. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il corrispettivo complessivo per tale autorizzazione in 6.618,20 € che dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016;
3. di ribadire le condizioni di utilizzo di seguito elencate, già previste nei provvedimenti sopra citati del 2015:
 - il subconcessionario potrà utilizzare il chiosco in questione solamente a partire dalle 15.30 di ogni giorno, in modo da non creare interferenze con l'attività delle aziende della Comunità delle Regole;
 - alla scadenza del periodo di subconcessione Funivie Madonna di Campiglio spa dovrà prescrivere al subconcessionario la completa rimozione del chiosco e delle altre installazioni realizzate sull'area in questione;
4. di evidenziare che il vincolo di uso civico sull'area in questione è stato sospeso con deliberazione n. 28/2010 del 29 settembre 2010 dell'Assemblea Generale, atto successivamente autorizzato ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005 dal Dirigente della P.A.T. – Servizio Autonomie Locali con determinazione n. 403 del 26 ottobre 2010;
5. di richiedere a Funivie Madonna di Campiglio spa la sottoscrizione di una copia del presente provvedimento a titolo di accettazione delle clausole ivi contenute;
6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria dell'accertamento dell'entrata derivante sull'apposito capitolo del bilancio di previsione;
7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, in considerazione della scadenza al 30 ottobre 2016 dell'autorizzazione precedente ed in modo da garantire la sua proroga senza soluzione di continuità;
8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
 - sul portale telematico www.albotelematico.tn.it
- dal giorno **02/11/2016** per rimanervi fino al giorno **12/11/2016**.


IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **13/11/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe